
La giurisprudenza costituzionale

La sentenza n. 372/2004 della Corte costituzionale

Sulla “modulazione” del *quorum* strutturale del *referendum* abrogativo, alcuni Statuti regionali, ai fini della validità dei *referendum* su leggi e provvedimenti amministrativi della regione, ai sensi dell’art. 123 Cost., prevedono un *quorum* diverso da quello indicato dall’art. 75 Cost., richiedendo, ad esempio, la partecipazione della maggioranza degli elettori che hanno votato alle ultime elezioni regionali (così l’art. 75, comma 4, dello Statuto della Regione Toscana) o dei due quinti del corpo elettorale (così l’art. 51, comma 6, dello Statuto della Regione Lombardia).

Con riferimento all’art. 75 dello Statuto della Regione Toscana, la Corte Costituzionale ([sentenza 372/2004](#)) ha rilevato come non si possa considerare principio vincolante per lo Statuto la determinazione del *quorum* strutturale prevista dall’art. 75 Cost. considerato che la materia referendaria rientra espressamente, ai sensi dell’art. 123 della Costituzione, tra i contenuti obbligatori dello Statuto. In tale occasione la Corte ha osservato che *«non appare irragionevole, in un quadro di rilevante astensionismo elettorale, stabilire un quorum strutturale non rigido, ma flessibile, che si adegui ai vari flussi elettorali, avendo come parametro la partecipazione del corpo elettorale alle ultime votazioni del Consiglio regionale, i cui atti appunto costituiscono oggetto della consultazione referendaria»*.